



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2068/2022** promossa da:

WORLD FUEL SERVICES ITALY SRL (09407430967), in persona del procuratore speciale Richard Donald McMichael, elettivamente domiciliato in Milano, Passaggio Centrale n. 7, con gli avv.ti BARDELLA STEFANO (BRDSFN74E03D416D), GIORGETTI VALERIA e ZACCHEO ALESSANDRO LORENZO, dai quali rappresentato e difeso giusta procura allegata all'atto di citazione

ATTORE-OPPONENTE

contro

SO.DE.CO. SRL (00972871008), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in via Giuseppe Martucci n. 48 Napoli, con l'avv. VERDE GIOVANNI (VRDGNN38H16F839N), dal quale rappresentato e difeso giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO-OPPOSTO

OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. World Fuel Services Italy s.r.l. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 347/2022, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 24.3.2022, con cui le è stato ingiunto il pagamento in favore di So.De.Co. s.r.l. della somma di € 1.274.428,88, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in virtù del contratto stipulato tra le parti e la Petroli Investimenti s.p.a. in data 12.3.2019, denominato "Terminal Services Agreement", avente ad oggetto la ricezione, lo stoccaggio esclusivo e la movimentazione di prodotti costituiti da carburanti per aerei.



A fondamento dell'opposizione, la società opponente ha eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in ragione della clausola compromissoria contenuta nell'art. 27 del contratto ripassato tra le parti e ha contestato la domanda monitoria anche nel merito.

Si è costituita la So.De.Co. s.r.l., non opponendosi alla devoluzione della controversia ad arbitri previa revoca del decreto ingiuntivo opposto.

La causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.1.2023.

2. La causa va decisa in ragione della eccezione di clausola compromissoria sollevata dalla società opponente, cui la società convenuta ha dichiarato di aderire.

Invero, va ricordato che l'esistenza di una clausola compromissoria ex art. 808 c.p.c. non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti "*inaudita altera parte*"), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri (cfr. *ex multis* Cass. civ. n. 8166 del 28/07/1999).

Nel caso di specie, il contratto stipulato tra le parti, posto a fondamento del ricorso monitorio, contiene appunto, all'art. 27, una clausola compromissoria del seguente tenore: "*Qualsiasi disputa, controversia o reclamo derivante da o in relazione alla presente Lettera sarà risolta in via definitiva ed esclusiva mediante arbitrato ai sensi del regolamento arbitrale della London Court of International Arbitration (il "Regolamento"), che si considera incorporato per rinvio nel presente Accordo*" (doc. 4 del fascicolo di parte opponente).

La clausola risulta peraltro richiamata dall'art. 4.6 dell'Addendum all'accordo del 18.2.2021 ripassato tra le parti.

Pertanto, va dichiarata per ciò solo la nullità del decreto opposto, dovendo essere rimessa ad arbitri la controversia sulla sussistenza del credito ingiunto in via monitoria.

3. L'adesione della convenuta-opposta all'eccezione di clausola compromissoria giustifica la compensazione delle spese di lite.



P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 347/2022, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 24.3.2022, così decide:

- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- compensa le spese di lite.

CIVITAVECCHIA, 24 aprile 2023

Il Giudice

dott.ssa Giulia Sorrentino

Arbitrato in Italia

